



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



09 IN EVIDENZA

04
24



Riordino del settore dei giochi con particolare riguardo a quelli a distanza



Mancata conversione del Decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9 – Disposizioni urgenti per l'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza amesse all'amministrazione straordinaria



Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 – Norme urgenti per la società "infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S. P. A."



Concorsi ordinari e straordinari per 6.428 posti di insegnante di religione cattolica



Riforma dell'ordinamento giudiziario ed organizzazione dei ruoli della magistratura ordinaria e militare



Riordino della normativa sul collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili



CORTE DI CASSAZIONE

["La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati?"]



NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 14/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

02
04
24

ISTITUZIONE DELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE - (ZLS)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, si istituiscono le cosiddette Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Quanto sopra, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese. In particolare, si definiscono:

- a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

All'occorrenza, si adottano le definizioni seguenti:


- a) «ZLS»: la Zona Logistica Semplificata, prevista dall'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- c) «Piano di sviluppo strategico ZLS»: il Piano previsto dall'articolo 1, comma 63, ultimo periodo della legge n. 205 del 2017.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti e non può comprendere zone residenziali. Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al suddetto regolamento, di cui costituisce parte integrante. Qualora in una delle regioni suddette ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso, resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, inoltre, per le suddette superfici, l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici. Il limite predetto, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova». È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantirne la piena operatività e l'azione sinergica. La Cabina di regia ZLS è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome in cui sono istituite le ZLS e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS, qualora diversi dai Presidenti delle regioni, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. La Cabina di regia è convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, periodicamente, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l'andamento delle attività e l'efficacia delle misure di incentivazione concesse. Il Decreto entra in vigore il 17.04.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 77 DEL 02.04.2024.**



CONFISAL

+39 065852871

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confisal.it

www.confisal.it



segue le norme

02
04
24

STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEOROLOGICI DEI GIORNI DAL 23 OTTOBRE AL 16 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DI GENOVA E NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

La Delibera del Consiglio dei ministri approvata in data 11 marzo 2024, ha dichiarato per dodici mesi dalla data suddetta, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di seguito indicate. Pertanto, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in questione, si provvede nel limite di euro 1.350.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. [■](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 77 DEL 02.04.2024.**

03
04
24

RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI A DISTANZA

Il Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 procede al riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Pertanto, le disposizioni del Decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. All'occorrenza, il suddetto Decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo



decreto legislativo emanato dopo la definizione di un'apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni ed enti locali. È esclusa dal predetto ambito di applicazione la disciplina delle case da gioco che resta quella disposta dalle disposizioni vigenti che le riguardano. Restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in tema di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

Ciò premesso, l'esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) tutela dei minori di età;
- b) legalità del gioco, assicurata attraverso la conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
- c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, rispetto a fenomeni criminali;
- d) promozione del gioco responsabile, volto ad evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
- e) trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità delle regole e dei meccanismi di gioco;
- f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
- g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse all'andamento di gioco;
- h) tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco;
- i) unitarietà e uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero territorio nazionale;
- l) utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
- m) promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l'indicazione del logo o del marchio



segue le norme

del concessionario che promuove il messaggio.

I principi suddetti valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale.

Per una corretta interpretazione del suddetto Decreto, devono prendersi in considerazione le seguenti definizioni ufficiali:

- a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) «concessionario», la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea;
- c) «compenso del concessionario», la remunerazione del concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione e consistente, in relazione alla natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni pubbliche trasferite ovvero dei compiti e dei doveri attribuiti con la concessione;
- d) «compenso del punto vendita ricariche», la remunerazione riconosciuta dal concessionario al titolare del punto vendita ricariche;
- e) «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto di accesso alla concessione;
- f) «giochi di abilità», i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro nei quali le probabilità di vincita dipendono dall'abilità del giocatore in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio;
- g) «gioco responsabile», l'insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;
- h) «giochi di ippica nazionale», le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate «vincente, accoppiata, tris», «quarté e quinté»;
- i) «giochi di sorte a quota fissa», il gioco in solitario nel quale i possibili esiti hanno



una probabilità di verificarsi predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco è conosciuto dal giocatore all'atto della puntata;

l) «giochi di carte in modalità di torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte al quale prendono parte due o più giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all'esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore;

m) «giochi di carte in modalità diversa dal torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco;

n) «giochi numerici a quota fissa», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base delle combinazioni vincenti, è predeterminato;

o) «giochi numerici a totalizzatore nazionale», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti, appartenenti alla medesima categoria di premi;

p) «lotterie a estrazione istantanea», le lotterie nelle quali i giocatori possono immediatamente conoscere la vincita attraverso un documento, anche virtuale, che reca, celato a ogni preventiva forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita;

q) «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;

r) «punto vendita ricariche», il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l'offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore;



segue le norme

- s) «palinsesto», il programma predisposto dal concessionario e approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, nonché delle tipologie di scommesse che costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale il concessionario può accettare scommesse;
- t) «regolamento», regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- u) «scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori», la modalità di scommessa a quota fissa sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario agisce come intermediario, limitandosi a porre in contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli scommettitori;
- v) «scommesse su eventi simulati», scommesse su eventi, simulati informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito è visualizzato tramite una grafica animata o per mezzo di un evento reale precedentemente registrato;
- z) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il Decreto entra in vigore il 04.04.2024.

[READ MORE](#)


LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 78 DEL 03.04.2024.

03
04
24

ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP) SULLE ROTTE AEREE ALGHERO-ROMA FIUMICINO, ALGHERO-MILANO LINATE, CAGLIARI-ROMA FIUMICINO, CAGLIARI-MILANO LINATE, OLBIA-ROMA FIUMICINO, OLBIA-MILANO LINATE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 25 marzo 2024, apporta modifiche ed integrazioni al precedente Decreto n. 466 del 25 novembre 2021. In conseguenza delle predette modificazioni ed in ottemperanza all'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione, il diritto di esercitare ciascuna delle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Al-




ghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, può essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo non eccedente quello indicato nella programmazione del servizio esposta nell'allegato tecnico al suddetto Decreto. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 78 DEL 03.04.2024.**

03
04
24

MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 2024, N. 9 - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INDOTTO DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA AMESSE ALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il Ministero della giustizia emana un comunicato ufficiale a fine di rendere noto che il Decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2024, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 marzo 2024, n. 28, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.». Il predetto Dicastero comunica, inoltre, che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 15 marzo 2024, n. 28, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 78 DEL 03.04.2024.**



segue le norme

04

INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA DI CITTADINI EXTRAEUROPEI

04

SVOLGENTI ATTIVITA' DI LAVORO QUALIFICATE IN MODALITA' "DA REMOTO"

24

Il Ministero dell'interno, con Decreto 29 febbraio 2024, stabilisce modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto. Le suddette disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Salve altre specifiche disposizioni, nel caso in cui i predetti lavoratori intendano svolgere attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote prestabilite. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri in questione è consentito ai lavoratori che:

- a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di alloggio;
- d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come *nomade digitale* o lavoratore da remoto;
- e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di specifici requisiti.

Nel caso di ingresso di *nomade digitale*, non è richiesto il nulla osta provvisorio. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non è richiesto il nulla osta al lavoro. Il visto è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su



richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. All'occorrenza, il richiedente è tenuto a presentare, all'atto della domanda di visto presso l'ufficio diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l'assenza di condanne a suo carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. L'ufficio diplomatico-consolare effettua verifiche a campione sulle citate dichiarazioni, anche mediante la questura competente. Allo straniero in possesso del suddetto visto d'ingresso, è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste nel testo unico e nel relativo regolamento di attuazione. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Il citato permesso di soggiorno reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», ed è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 79 DEL 04.04.2024.**

04
04
24

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2024, N. 29

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2024). [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 79 DEL 04.04.2024.**



segue le norme

04
04
24

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE «BIOTHEREP» PROGRAMMA LEAP - RE + CALL 2022

Il Ministero dell'università e della ricerca, con Decreto 18 gennaio 2024, ammette il progetto di cooperazione internazionale «BIOTHEREP» alle agevolazioni previste, secondo le normative vigenti, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al suddetto Decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante. Secondo l'organizzazione internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2023 e la sua durata è di ventiquattro mesi. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue facenti parte integrante del predetto Decreto. Salvo la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili. 🇪🇺

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 79 DEL 04.04.2024.**

05
04
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2024, N. 10 - NORME URGENTI PER LA SOCIETA' "INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S. P. A."

La Legge 27 marzo 2024, n. 42, converte in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, che emana disposizioni urgenti sulla governance e sugli inter-



venti di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui abbiamo offerto a suo tempo immediata contezza. Tra le molteplici modificazioni apportate in sede di conversione si segnala quanto segue. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Comunque, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto. Il predetto Commissario straordinario può nominare fino ad un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi citati nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore o comunque comunicata allo stesso. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione precedente non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti



segue le norme

concedenti. Ed ancora, di particolare rilevanza, si segnala la norma per la quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previste dal D.P.R. n. 327/2001.

La legge entra in vigore il 06.04.2024. [📌](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 80 DEL 05.04.2024.**

05
04
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2024, N. 10

Testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2024), coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2024, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”». [📌](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 80 DEL 05.04.2024 (PAG. 93)**



05
04
24

CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER 6.428 POSTI DI INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. La suddetta autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Per le predette assunzioni, restano valide le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 80 DEL 05.04.2024**

05
04
24

SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE INTENDONO REALIZZARE UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto 19 gennaio 2024, n. 43, emana un regolamento volto a disciplinare il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.


Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) sono costituite in forma di società di capitali;
- b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,



segue le norme

per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia. Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. Il Decreto entra in vigore il 20.04.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 80 DEL 05.04.2024**

06
04
24

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ED ORGANIZZAZIONE DEI RUOLI DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA E MILITARE

Il Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 conferisce attuazione alla legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Tra le molteplici disposizioni, si segnalano in sintesi le seguenti, per la loro valenza innovativa. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

- a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
- b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
- c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo



che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile;

d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;


e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;

f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;

g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;

h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;

i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

Per ciò che attiene il concorso di ingresso in magistratura, si dispone che la prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità dei candidati di inquadramento teorico-sistematico, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea. Si prevede inoltre che terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del previsto colloquio psico-attitudinale, sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale. Il Decreto entra in vigore il 21.04.2024. 

READ MORE 


LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 81 DEL 06.04.2024



segue le norme

06
04
24

RIORDINO DELLA NORMATIVA SUL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Con il Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 si procede al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Pertanto, si dispone che tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi) oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro. Gli organi di governo autonomo delle varie magistrature, possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie. Il magistrato può essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi del predetto articolo, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo. Il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Il Decreto entra in vigore il 21.04.2024. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 81 DEL 06.04.2024



06
04
24

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE - TRIENNIO 2022-2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con il Decreto 29 marzo 2024, individua le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il triennio 2022-2024. Le predette associazioni professionali per il personale dell'Arma dei carabinieri sono le seguenti:

- Sindacato italiano militari Carabinieri - SIM CC;
- Unione sindacale italiana Carabinieri - USIC;
- Pianeta sindacale Carabinieri assieme - PSC Assieme;
- Associazione sindacale Carabinieri - UNARMA;
- Nuovo sindacato Carabinieri - NSC;
- Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri - SIUL CC;
- Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.
- Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale della Guardia di finanza sono le seguenti:
- Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.);
- Sindacato nazionale finanzieri - CGS (Si.Na.Fi. - C.G.S.);
- Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.).

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 81 DEL 06.04.2024**

06
04
24

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DELLE FORZE ARMATE - TRIENNIO 2022-2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con il Decreto 29 marzo 2024, individua le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate come di seguito indicate.




segue le norme

- Organizzazione sindacale italiana dei militari - ITAMIL;
- Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO EI;
- Associazione sindacale dei professionisti militari italiani - ASPMI;
- Libera Rappresentanza dei Militari - LRM;
- Unione sindacale militare interforze associati - USMIA;
- Sindacato autonomo dei militari - SAM.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale della Marina militare sono le seguenti:

- Sindacato nazionale Marina - SINAM;
- Sindacato italiano militari Marina - SIM MM;
- Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica militare sono le seguenti:

- Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM;
- Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM;
- Sindacato Aeronautica militare - SIAM;
- Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 81 DEL 06.04.2024**



24
11
23

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 32731 – UD. 14.11.2023 – DEP. 24.11.2023

“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con ordinanza n. 32731, depositata il 24 novembre 2023, conferma la consolidata ed univoca giurisprudenza secondo la quale in un contratto, le pattuizioni particolarmente onerose per una parte, cosiddette “vessatorie”, quali la deroga di Foro od il rinnovo tacito ed automatico, devono essere sempre approvate con doppia e distinta sottoscrizione, dopo la loro chiara e completa ripetizione, non sostituibile assolutamente con eventuali caratteri di stampa evidenziati in grassetto. In tale ottica, la Corte cassa con rinvio la precedente sentenza della Corte di Appello, che pur confermava a sua volta la pregressa sentenza del Tribunale. In sintesi, deve sempre potersi evincere, in modo chiaro ed inequivocabile, che la parte ha ben compreso quanto limita o “comprime” un suo diritto ovvero ciò che tacitamente sarà rinnovato nel tempo. Osserva la seconda sezione: “[...] Infatti, come emerge dalla concatenazione dinamica e logica tra le argomentazioni della sentenza di prime cure e la stringata motivazione della sentenza d’appello, i giudici di merito hanno ritenuto che le clausole vessatorie fossero state specificamente sottoscritte (e, dunque, specificamente approvate) per il solo fatto che l’unica sottoscrizione risultante dal testo negoziale fosse stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.

Ebbene, tale circostanza non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto della speci-



segue Giurisprudenza

fica approvazione, che esige, invece, la doppia sottoscrizione.

Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.

Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati [...]

[...] 3.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre il restante motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:

“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione


accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito

segue **Giurisprudenza**



il rimanente motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2023 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO



dal parlamento

SENATO – AULA

04 I LAVORI DELL'AULA RIPRENDERANNO MARTEDÌ 9 APRILE 2024 ▣

04
24





CAMERA - ASSEMBLEA

04 273^A SEDUTA PUBBLICA

04
24

Nella seduta di giovedì 4 l'Assemblea ha respinto la mozione Francesco Silvestri ed altri n. 1-00164 presentata a norma dell'articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè (vedi allegato).

I lavori sono proseguiti con la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023)(C. 1532-ter-A), la cui conclusione è stata rinviata alla seduta di martedì 9 alle ore 14. [🐦](#)



Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

- 1** Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 2** Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria
- 3** Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione
- 4** Promuovere la diffusione di **MOG-SGSL** - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL
- 5** Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate
- 6** Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

- 7** Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - **RLS** - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione
- 8** Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione
- 9** Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese
- 10** Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confisal

#FRONTE DEL LAVORO